



# Processo UFSC

n. 32.8 del 30 ottobre 2006 (Stato: 1° gennaio 2013)

**Scioglimento dell'unione domestica registrata  
mediante sentenza giudiziaria in Svizzera o all'estero**

Operazione «Scioglimento dell'unione domestica»

**Scioglimento  
unione domestica  
in Svizzera o all'estero**


<b>0</b>	<b>Visione sistematica</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Documento giustificativo</b>	<b>5</b>
1.1	Sentenza di un tribunale svizzero o estero	5
1.1.1	Scioglimento dell'unione domestica registrata	5
1.1.2	Nullità dell'unione domestica registrata	5
1.1.3	Morte di un coniuge prima dello scioglimento mediante sentenza dell'unione domestica registrata	5
<b>2</b>	<b>Competenza</b>	<b>5</b>
2.1	Competenza per quanto attiene al territorio	5
2.1.1	Sentenza di tribunale svizzero	5
2.1.2	Sentenza di tribunale estero	5
2.2	Competenza per quanto attiene alla materia	6
2.3	Ricusaione	6
<b>3</b>	<b>Verifica</b>	<b>6</b>
3.1	In generale	6
3.2	Decisione dell'autorità di vigilanza	6
3.3	Uso del cognome	7
<b>4</b>	<b>Preparazione della documentazione</b>	<b>7</b>
4.1	Dati non rilevati	7
4.2	Dati rilevati	7
<b>5</b>	<b>Documentazione</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Comunicazioni ufficiali</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Rilascio di estratti del registro</b>	<b>9</b>
7.1	Certificato di unione domestica	9
7.2	Atto d'origine	9
7.3	Conferma concernente l'iscrizione dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata	9
7.4	Conferma di documentazione	9
<b>8</b>	<b>Archiviazione dei documenti giustificativi</b>	<b>9</b>
8.1	Comunicazione del tribunale o sentenza giudiziaria	9
8.2	Corrispondenza	10

### **Tabella delle modifiche**

<b>Modifica dal 1° gennaio 2011</b>	<b>Nuovo</b>
Tutto il processo	Articolo modificato in base alla nuova revisionata OSC in vigore dal 1° gennaio 2011.
Numero 6	Precisazione dei dati.
Numero 7.3	Nuovo documento nel processo.

<b>Modifica dal 1° gennaio 2013</b>	<b>Nuovo</b>
Nuovo numero 1.1.3	Morte di un coniuge prima dello scioglimento mediante sentenza dell'unione domestica registrata.
Numero 3.3	Precisazione dei dati.
Numero 6	Precisazione dei dati.

## 0 Visione sistemática



### 1 Documento giustificativo

- 1.1 Sentenza di un tribunale svizzero o estero
  - 1.1.1 Scioglimento dell'unione domestica registrata
  - 1.1.2 Nullità dell'unione domestica registrata
  - 1.1.3 Morte di un coniuge prima dello scioglimento mediante sentenza dell'unione domestica registrata

### 2 Competenza

- 2.1 Competenza per quanto attiene al territorio
  - 2.1.1 Sentenza di tribunale svizzero
  - 2.1.2 Sentenza di tribunale estero
- 2.2 Competenza per quanto attiene alla materia
- 2.3 Ricusazione

### 3 Verifica

- 3.1 In generale
- 3.2 Decisione dell'autorità di vigilanza
- 3.3 Uso del cognome

### 4 Preparazione della documentazione

- 4.1 Dati non rilevati
- 4.1 Dati rilevati

### 5 Documentazione

### 6 Comunicazioni ufficiali

### 7 Rilascio di estratti del registro

- 7.1 Certificato di unione domestica
- 7.2 Atto d'origine
- 7.3 Conferma concernente l'iscrizione dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata
- 7.4 Conferma di documentazione

### 8 Archiviazione dei documenti giustificativi

- 8.1 Comunicazione del tribunale o sentenza giudiziaria
- 8.2 Corrispondenza

## 1 Documento giustificativo

### 1.1 Sentenza di un tribunale svizzero o estero

#### 1.1.1 Scioglimento dell'unione domestica registrata

Una sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata è passata in giudicato.

#### 1.1.2 Nullità dell'unione domestica registrata

Una sentenza di dichiarazione di nullità dell'unione domestica registrata è passata in giudicato.

#### 1.1.3 Morte di un coniuge prima dello scioglimento mediante sentenza dell'unione domestica registrata

In caso di morte di un partner durante la procedura di scioglimento dell'unione domestica registrata, l'azione diventa priva di oggetto. Lo stato civile del partner superstite va documentato come unione domestica sciolta per decesso. Se una sentenza è già stata trasmessa per registrazione all'ufficio dello stato civile e se l'ufficiale dello stato civile accerta che uno dei partner è deceduto prima che la sentenza sia passata in giudicato, l'ufficiale non iscrive lo scioglimento mediante sentenza dell'unione domestica registrata nel registro dello stato civile e rispedisce la sentenza al tribunale con una relativa annotazione.

## 2 Competenza

### 2.1 Competenza per quanto attiene al territorio

Nell'ambito del diritto federale, la competenza per la documentazione è retta dalle norme cantonali sull'organizzazione delle autorità (art. 43 cpv. 1 OSC; art. 2 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 OSC).

#### 2.1.1 Sentenza di tribunale svizzero

In mancanza di un disciplinamento cantonale, la competenza di documentare lo scioglimento dell'unione domestica registrata disposto dal tribunale spetta all'ufficio dello stato civile dove ha **sede il tribunale**. Se nessuno dei due partner è svizzero, è obbligatorio documentare l'atto solo se i dati sono **rilevati** nel sistema.

#### 2.1.2 Sentenza di tribunale estero

Lo scioglimento o la dichiarazione di nullità dell'unione domestica avvenuti mediante sentenza di un tribunale **all'estero** vanno documentati nel Cantone di attinenza di uno dei

partner. Se il partner possiede l'attinenza comunale in vari Cantoni, la documentazione deve essere effettuata dall'ufficio dello stato civile al quale l'atto estero è trasmesso a tale scopo.

Se nessuno dei due partner è svizzero, lo scioglimento o la dichiarazione di nullità dell'unione domestica disposti dal tribunale vanno documentati solo se i dati sono rilevati nel sistema. In questo caso il riconoscimento della sentenza estera è deciso dall'autorità di vigilanza del Cantone di domicilio o dall'autorità di vigilanza del Cantone in cui il nuovo evento va documentato, che ne ordina contemporaneamente anche la documentazione.

## 2.2 Competenza per quanto attiene alla materia

Una sentenza relativa alla sospensione della vita comune (art. 17 LUD) non è documentata nello stato civile.

Un tribunale estero, in occasione della sospensione della vita comune, può decidere anche in merito all'uso del cognome dopo la separazione. L'uso di detto cognome stabilito dal tribunale nel quadro dell'articolo 37 LDIP va documentato con autorizzazione dell'autorità di vigilanza (cfr n. 3.3) senza il rinvio alla sospensione della vita comune.

## 2.3 Ricusazione

Per la documentazione dello scioglimento dell'unione domestica mediante sentenza giudiziaria i collaboratori degli uffici dello stato civile sono tenuti a rispettare l'**obbligo di ricusazione** (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

# 3 Verifica

## 3.1 In generale

La sentenza giudiziaria deve essere passata in giudicato. La sentenza in originale deve essere firmata, la copia - identica all'originale - autenticata. Non soddisfacendo i requisiti giuridici di un documento giustificativo necessari per la documentazione (art. 43 cpv. 6 OSC), le comunicazioni non conformi al regolamento verranno respinte.

## 3.2 Decisione dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza di uno dei due partner decide se riconoscere lo scioglimento o la dichiarazione di nullità dell'unione registrata avvenuti all'estero. La decisione può fondarsi sul giudizio della rappresentanza svizzera competente nella sede del tribunale (traduzione sommaria e autenticazione del documento).

Per i partner attinenti di più Cantoni, decide l'autorità di vigilanza in possesso della sentenza giudiziaria.

La decisione dell'autorità di vigilanza è obbligatoria se i dati di entrambi i partner sono rilevati, anche se nessuno dei due è svizzero. La decisione è di competenza dell'autorità di vigilanza del luogo di domicilio di una delle due persone straniere interessate o, se una nuova operazione amministrativa è pendente presso un ufficio dello stato civile, dell'autorità di vigilanza del Cantone in cui si è verificato l'evento (art. 23 cpv. 2 OSC).

### 3.3 Uso del cognome

Se è applicabile il diritto svizzero (art. 37 cpv. 1 LDIP), lo scioglimento dell'unione domestica registrata non ha effetti sull'uso del cognome dei partner. Se i partner hanno il loro domicilio all'estero, l'uso del cognome sottostà al diritto dello Stato di domicilio.

In occasione della documentazione dello scioglimento o della dichiarazione di nullità dell'unione domestica, gli stranieri domiciliati in Svizzera possono far applicare all'uso del cognome il diritto del loro Paese (art. 37 cpv. 2 LDIP).

Se dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata l'uso del cognome è regolato dal diritto svizzero, è possibile rilasciare una dichiarazione concernente il cognome secondo l'art. 30a LUD.

## 4 Preparazione della documentazione

### 4.1 Dati non rilevati

Se i dati di una persona non sono rilevati nel sistema occorre eventualmente procedere al rilevamento retroattivo (cfr. processo n. 30.1 «Rilevamento retroattivo»).

Non essendo state documentate unioni domestiche registrate nel registro delle famiglie, una volta effettuato il rilevamento retroattivo i dati rilevati di una persona non possono essere attuali; prima di poter documentare lo scioglimento o la dichiarazione di nullità mediante sentenza giudiziaria di un'unione domestica registrata, è obbligatorio procedere ad un aggiornamento (costituzione unione domestica registrata).

Se **nessuno** dei due partner è svizzero, la registrazione nel registro dello stato civile e la documentazione dello scioglimento non sono obbligatorie. L'obbligo di comunicazione va invece soddisfatto (trasmissione del documento all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno conformemente all'articolo 49 OSC).

### 4.2 Dati rilevati

In base alle indicazioni disponibili occorre verificare se i dati rilevati nel sistema sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

Se risulta che i dati rilevati sullo stato civile della persona interessata non sono corretti, completi o aggiornati, la procedura deve essere **interrotta** finché sono stati comprovati e documentati tutti gli eventi verificatisi e non ancora documentati prima del giorno in cui lo scioglimento dell'unione domestica mediante sentenza giudiziaria è passato in giudicato.

## 5 Documentazione

La documentazione dello scioglimento dell'unione va effettuata non appena i dati attualizzati (secondo la regola x – 1, vale a dire stato civile il giorno precedente lo scioglimento dell'unione domestica mediante sentenza giudiziaria) di entrambi i partner sono disponibili nel sistema.

## 6 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione di dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno dell'interessato (art. 49 cpv. 1 lett. b OSC);
- all'Ufficio federale di statistica (art. 52 OSC) e
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o in assenza di allacciamento dei Comuni interessati in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni:

- all'ufficio dello stato civile del luogo d'origine dell'interessato (art. 49a cpv. 2 lett. b OSC);
- all'Ufficio federale della migrazione, se l'evento concerne un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato (art. 51 cpv. 1 lett. c OSC) e
- alle autorità nazionali estere della persona interessata sempreché una convenzione internazionale lo preveda (art. 54 cpv. 1 OSC).

Di norma, l'obbligo di comunicazione incombe alla persona che stabilisce il proprio domicilio in Svizzera dopo la costituzione dell'unione domestica.

Le altre comunicazioni sono rette dal diritto cantonale.

## **7 Rilascio di estratti del registro**

### **7.1 Certificato di unione domestica**

I partner non sono tenuti a richiedere un nuovo certificato di unione domestica (modulo 7.12) per comprovare lo scioglimento dell'unione.

Il certificato di unione domestica che non è più valido è gratuitamente e, su richiesta, separatamente sostituito ad entrambi i partner.

### **7.2 Atto d'origine**

In seguito alla modifica dello stato civile, l'atto d'origine non è più valido poiché i dati non sono più attuali. Il Comune di domicilio o di soggiorno della persona interessata può richiedere il deposito di un nuovo atto d'origine.

### **7.3 Conferma concernente l'iscrizione dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata**

Su richiesta può venire rilasciata la conferma concernente l'iscrizione dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata. Il ritiro di tale documento, rilasciato contro pagamento, non è obbligatorio.

### **7.4 Conferma di documentazione**

Su richiesta della rappresentanza svizzera, viene confermata la validità per il diritto svizzero dello scioglimento dell'unione mediante sentenza giudiziaria avvenuto all'estero. Allo stesso tempo sono certificati gli effetti sul diritto del cognome per permettere l'aggiornamento del registro d'immatricolazione e il corretto rilascio dei documenti d'identità.

L'autorità di vigilanza può anche rilasciare tale conferma nell'ambito della decisione relativa alla documentazione dello scioglimento dell'unione mediante sentenza giudiziaria avvenuto all'estero (art. 32 IPRG).

## **8 Archiviazione dei documenti giustificativi**

### **8.1 Comunicazione del tribunale o sentenza giudiziaria**

La sentenza giudiziaria svizzera o estera relativa allo scioglimento dell'unione domestica registrata o all'accertamento della nullità dell'unione domestica registrata va conservata come documento giustificativo della documentazione.

In caso di sentenza di un tribunale estero, va parimenti conservata la decisione di riconoscimento dell'autorità di vigilanza.

## 8.2 Corrispondenza

L'eventuale corrispondenza va conservata se rilevante a fini probatori.